



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Regolamento per la locazione e l'utilizzo dei posti auto/moto nel parcheggio coperto ubicato in Crevola sotto la Piazza Giovanni Morgantini con accesso da via Valle Antigorio n. 16.

Art. 1 – Uso del parcheggio coperto

1. L'utilizzazione da parte di privati cittadini del posteggio nel parcheggio comunale coperto ubicato in Crevola sotto la Piazza Giovanni Morgantini, è subordinata a locazione comunale nel rispetto e con le procedure previste nel presente Regolamento che ne disciplina le modalità di rilascio.

Art. 2 – Requisiti per la locazione del posteggio

1. La locazione del posto auto/moto è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Essere residenti nel Comune di Crevoladossola, e proprietari o essere in disponibilità/locazione/comodato regolarmente registrati, di una abitazione sulla Via Valle Antigorio dal n. 1 al n. 42 – Via Dei Silva dal n. 1 al n. 36 - Via Alla Chiesa dal n. 1 al n. 3 – e della Piazza Morgantini.
 - b) Di essere proprietari di almeno un veicolo a quattro ruote destinato al trasporto persone, esclusi i camper ed i furgoni.
 - c) Di non essere proprietari di un posto auto privato interno o esterno, garage, box o altra struttura idonea ad allocare nella frazione di Crevola un veicolo.

Art. 3 – Presentazione domande

1. Le domande per la locazione dei posteggi, compilate sull'apposito modulo che sarà allegato all'Avviso pubblicato, dovranno essere presentate a seguito della pubblicazione di un Avviso da parte del Responsabile del servizio in cui verranno fissati le relative modalità e termini.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, verranno ritenute utilmente utilizzati i posti auto/moto già concessi in locazione, fino alla scadenza del contratto in essere.
3. E' ammessa la richiesta di locazione, da parte dell'istante, di un solo posteggio.
4. Nel caso di residua disponibilità di posteggi, o a seguito di scadenza, rinuncia, revoca, decadenza o risoluzione della locazione da parte dei locatari, si procederà all'emanazione di un nuovo avviso per l'assegnazione dei posteggi resisi liberi alla scadenza della prima assegnazione.
5. E' ammesso un solo rinnovo.
6. In caso di presentazione degli stessi requisiti, si procederà al sorteggio.



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Art. 4 - Criteri di assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata in base ai seguenti criteri, fino ad esaurimento dei posti disponibili:
 - a) Residenti con nucleo familiare con almeno un minore di anni 10.
 - b) Residenti con nucleo familiare con almeno una persona oltre i anni 65.
 - c) Residenti senza posto auto nel territorio comunale.
In caso di ulteriori disponibilità si procederà secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale.
2. In caso di disponibilità può essere concesso più di un posteggio per nucleo familiare, intendendosi per nucleo familiare quello risultante anagraficamente riferito al richiedente. Nel caso di presentazione di più di una domanda da parte di componenti di un medesimo nucleo familiare, ai fini della concessione, viene considerata solo quella acquisita per prima al protocollo del Comune.
3. Solo in caso di accoglimento di un numero di domande inferiore ai posteggi disponibili, è possibile concedere un ulteriore posteggio per nucleo familiare, espletata la procedura di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Rilascio della locazione

1. A seguito positiva istruttoria da parte del Servizio competente, verrà rilasciata ai richiedenti la relativa concessione del posteggio assegnato, con indicazione della decorrenza e durata della stessa. Verrà sottoscritto un contratto di locazione ad uso non abitativo.
2. La locazione avrà un durata di anni quattro, rinnovabile per una sola volta.
3. La validità della locazione è subordinata al pagamento del relativo canone annuale di locazione, come determinato con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 6 - Rinnovo della locazione

1. La locazione di intende automaticamente rinnovata per una sola volta, salvo formale disdetta o risoluzione da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza. E' ammessa la possibilità di recesso da parte del conduttore, con preavviso almeno di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo Raccomandata A.R., Posta elettronica certificata o consegna all'Ufficio protocollo del Comune.
2. Il recesso dà diritto unicamente al rimborso proporzionale del canone annuale versato, senza corresponsione di alcun interesse, limitatamente al periodo non usufruito.

Art. 7 -Revoca della locazione

1. Il provvedimento di concessione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento al concessionario, nel quale è contestualmente assegnato un congruo termine per il rilascio del posteggio e per la restituzione al Servizio competente.



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

2. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso proporzionale del canone annuale versato, senza corresponsione di alcun interesse, limitatamente al periodo non usufruito come risultante dal provvedimento stesso.

Art. 8 - Decadenza della locazione

1. Il titolare della locazione incorre nella decadenza della stessa nei seguenti casi:
 - a) perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 2;
 - b) per reiterate violazioni alle prescrizioni e agli obblighi previsti nel presente Regolamento e nell'atto di contratto;
 - c) per uso improprio del posteggio;
 - d) per mancato pagamento del canone annuale.
2. La decadenza della locazione viene sancita con provvedimento motivato del Responsabile del servizio competente a seguito ricorrenza di una o più delle condizioni di cui al precedente punto 1. La decadenza è efficace dalla data di notificazione del provvedimento al concessionario, nel quale è contestualmente assegnato un congruo termine per il rilascio del posteggio.
3. La decadenza della locazione non dà diritto al rimborso del canone annuale già versato per il periodo non usufruito.

Art. 9 - Canone di locazione

1. Il canone annuale di locazione viene determinato con provvedimento della Giunta comunale.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato annualmente nei termini e con le modalità che verranno fissati nel contratto di locazione.
3. Il mancato versamento del canone annuale nei termini fissati comporta la decadenza della concessione in essere così come previsto al punto 1. lett. d) del precedente art. 8.

Art. 10 - Obblighi del locatore

1. Il locatore è tenuto:
 - ad occupare, con il proprio veicolo, il posteggio assegnato entro gli appositi spazi;
 - a non occupare gli spazi riservati alle manovre;
 - a tenere la velocità non superiore al passo d'uomo;
 - a tenere pulito lo spazio assegnato;
 - ad adottare tutte le misure affinché eventuali perdite di olio o carburante dal veicolo non sporchino e intacchino il pavimento del parcheggio; eventuali azioni di bonifica del pavimento del parcheggio per perdite di olio o carburante dal veicolo, verranno addebitate al locatore;
 - ad usare il posteggio per l'uso per il quale è stato assegnato;
 - a non far fruire a terzi il posteggio locato;
 - segnalare tempestivamente al Responsabile del servizio competente qualsiasi danno arrecato o riscontrato alla struttura, nonché malfunzionamenti, anomalie o situazioni di difformità agli obblighi derivanti dal presente articolo da qualsiasi locatario procurate;



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- comunicare tempestivamente al Servizio competente l'eventuale sostituzione del veicolo con gli estremi del modello, tipologia di alimentazione e numero di targa di quello nuovo, al fine dell'aggiornamento anche dell'atto di locazione;
 - allo sgombero delle neve sulla rampa di accesso.
2. All'interno del parcheggio è fatto divieto al locatore di:
- accedere al parcheggio con veicoli alimentati a GPL e/o a GAS METANO;
 - lasciare acceso il motore per un lungo periodo;
 - portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose;
 - collocare nel posteggio materiale di qualsiasi genere;
 - effettuare qualsiasi travaso di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, carico di batterie ed accumulatori e ogni altra operazione che possa essere di intralcio all'utilizzo del parcheggio e/o di danno e pericolosità allo stesso;
 - sostare con il veicolo lungo la corsia di scorrimento;
 - effettuare o far effettuare da altri la pulizia del veicolo;
 - scaricare sul pavimento acqua, olio od ogni altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare il parcheggio;
 - installare delle strutture provvisorie per la delimitazione dei singoli spazi concessi senza autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e con le indicazioni dallo stesso fornite; le spese saranno comunque a carico del locatario il quale al termine dell'uso del parcheggio dovrà comunque provvedere al ripristino dello <<status quo ante>>.
3. L'Amministrazione comunale, in caso di violazione delle norme del presente articolo che comportino situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione e/o al normale uso del parcheggio, è autorizzata ad asportare il veicolo interessato ed a collocarlo altrove all'aperto, senza alcuna responsabilità, anche per eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto, con eventuali spese da addebitarsi al locatario.

Art. 11 - Responsabilità dell'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in caso di furto, atti vandalici o danni non riconducibili alla diretta responsabilità della stessa, che si possano verificare all'interno del parcheggio e sulla rampa di accesso.

Art. 12 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.

X:\SEGRETERIA\CONTRATTI\Contratti posto auto\Regolamento utilizzo posti auto.doc